



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del Reg. del 22/04/2013	<b>OGGETTO:</b>	Rimborso spese di viaggio - Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali in caso di missione.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2013 il giorno 22 del mese di APRILE alle ore 13:40, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.

Assessori	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	X	
IANNE Gaetano	X	
QUARANTA Paolo	X	
RUGGERI Alessandro	X	
D'AMONE Margherita	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> Agostino BACCA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> Dr. Antonio PERRONE
--	--

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, in base al quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

**CONSIDERATO** quindi che l'art. 6, comma 12, della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti la medesima materia, e quindi per quanto attiene i comuni, l'art. 41 comma 4 del CCNL 14/9/2000;

**DATO ATTO** che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di chiarire l'applicazione delle succitate disposizioni:

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;
- la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;
- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010;

**VISTA** la deliberazione della Sezione Unione della Corte dei Conti n. 8 del 7 febbraio 2011 nella quale si dispone "l'applicazione presso gli Enti Locali dell'art. 6 comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n. 122, con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni;

**DATO ATTO** che nella medesima pronuncia si prevede che il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle disposizioni vigenti. Le singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un'indennità corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo ad esempio un rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un maggiore numero di interventi;

**RICHIAMATE**, altresì, le deliberazioni n. 12 del 24 marzo 2011 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 21 del 5 aprile 2011 della Corte dei Conti Sezioni Unite, n. 586 del 10 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto del 10 settembre 2012, che confermano i medesimi principi;

**CONSIDERATO** che in ossequio alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalla Corte dei Conti Sezioni Unite il ricorso al mezzo proprio verrà subordinato alla condizione che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici, o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e

temporalmente dispendiosa, procedendo comunque alla sola corresponsione di un'indennità corrispondente alla spesa che sarebbe derivata all'Ente dall'uso di mezzi pubblici;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, in base al quale “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (*omissis*) non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

**1) DI APPROVARE**, per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamata per relazione, la seguente disciplina transitoria per l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missioni dei dipendenti di questo Comune:

- E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione del competente Responsabile, quando ciò determini un più efficace espletamento dell'attività lavorativa.
- L'uso del mezzo privato assicura un più efficace espletamento dell'attività nei seguenti casi indicati a titoli esemplificativo e non esaustivo:
  - mancanza di un collegamento con i mezzi pubblici idoneo ad assicurare lo svolgimento delle mansioni nel luogo di missione;
  - scarsa frequenza dei collegamenti e orari non compatibili con l'organizzazione del lavoro, tali per cui l'uso del proprio mezzo garantisce un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, espletamento di un maggior numero di interventi;
  - missioni in località presso le quali il dipendente può convenientemente recarsi direttamente dal proprio domicilio, senza dovere prendere servizio presso la sede comunale.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio comporta:

- la copertura assicurativa dovuta in base alla vigenti disposizioni contrattuali;
- la corresponsione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

**2) DI DARE ATTO** che, in ogni caso, i rimborsi complessivi per missioni, ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, non potranno essere superiori al 50% per cento della spesa sostenuta da questo Ente nell'anno 2009.

**3) DI DICHIARARE** il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134,comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n.267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 432 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE  
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data 23/04/2013

---

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

\_\_\_\_\_

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2013

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

\_\_\_\_\_